



ORDINANZA N° 1/2017

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Augusta,

VISTO il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione e di ordinanza in relazione ai compiti istituzionali;

VISTO: il D.M. 170 datato 15.05.2016 di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Augusta e la relativa proroga di cui alla nota del MIT n° 30161 del 9 novembre 2016;

VISTO il D.M. 5 settembre 2001 relativo all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" allegato B;

VISTO l'art. 65 comma 1 lettera c-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali approvato con D.M. 20.06.2007, n. 83/T (PNSM) che, alla scheda 3, parte B, capitolo 1.3 recante "Documenti di identificazione personale", lettera d), attribuisce alle Autorità Portuali il compito di rilasciare l'autorizzazione di accesso a bordo ed agli impianti portuali per coloro che ne abbiano necessità;

VISTA l'Ordinanza 79/16 della Capitaneria di Porto di Augusta;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Augusta prot. n. 0005391 del 25 marzo 2016 con la quale è richiesto che per le autorizzazioni di accesso in porto sia ottenuto il preventivo nulla osta dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima;

VISTA la nota della Polizia di Frontiera Marittima di Siracusa prot. n. 647 del 28 aprile 2016 con la quale si chiede di dar corso a quanto prescritto nella succitata nota della Capitaneria di Porto di Augusta;

CONSIDERATO che il trattamento dei dati personali di cui alla presente ordinanza è effettuato per lo svolgimento di una funzione istituzionale attribuita all'Autorità portuale dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima approvato con DM 83/T del 20.06.2007 e, pertanto, a norma dell'art. 18, co. 2, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice della Privacy), non occorre chiedere il consenso degli interessati ;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 ed il PNSM , in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate,

ORDINA

Articolo 1 (Obiettivi)

La presente Ordinanza disciplina gli accessi delle persone e dei veicoli alle aree portuali di competenza dell'Autorità Portuale di Augusta, agli impianti portuali ed a bordo delle navi in sosta. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza di fronte al pericolo di atti illeciti intenzionali.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza individua le procedure a cui devono attenersi tutti coloro che per l'espletamento della loro attività lavorativa connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico commerciali delle navi in sosta all'interno della rada di Augusta debbano recarsi regolarmente a bordo delle stesse. Sono, altresì, individuate le procedure a cui devono attenersi tutti coloro che intendono accedere alle seguenti aree:

- 1) Porto Commerciale;
- 2) Nuova Darsena del Porto di Augusta;
- 3) Vecchia Darsena del Porto di Augusta;
- 4) Impianti Portuali assoggettati all'ISPS Code secondo quanto previsto dall'Ordinanza 79/16 della Capitaneria di Porto di Augusta.

A giudizio dell'Autorità Portuale di Augusta ed in funzione delle necessità degli interessati, verranno rilasciati titoli autorizzativi che consentono l'accesso ad uno o più ambiti portuali. Le autorizzazioni all'accesso in porto rilasciate dall'Autorità Portuale non autorizzano ad accedere all'interno di aree assegnate in concessione senza il consenso del concessionario, né all'interno degli impianti di cui al precedente punto 4) senza l'autorizzazione del relativo PFSO.

E' discrezione dell'Autorità Portuale la scelta della modalità più idonea in relazione al soggetto richiedente ed alle necessità prospettate.

Articolo 3 **(Soggetti abilitati ad accedere alle aree portuali)**

Sono abilitati ad accedere alle aree portuali previa identificazione presso il personale posto a presidio dei varchi:

1. Personale dell'Autorità Portuale di Augusta e componenti degli organi collegiali dell'Autorità Portuale;
2. Prefetto, Questore, Magistrati e Ufficiali Giudiziari;
3. Rappresentanti di paesi stranieri, dell'O.N.U. e dell'Unione Europea;
4. Forze Armate, Forze dell'Ordine e personale di soccorso ed in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a. Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica;
 - b. Carabinieri;
 - c. Guardia di Finanza;
 - d. Polizia di Stato;
 - e. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
5. Personale appartenente all'Agenzia delle Dogane;
6. Personale della Croce Rossa Italiana, di soccorso e delle pubbliche assistenze;
7. Personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni, all'ASP, alla Sanità Marittima, ad Enti riconosciuti e/o Enti di classifica abilitati al rilascio di certificazioni per navi mercantili;
8. I titolari di tessere di libero accesso ai porti nazionali ai sensi del Decreto Ministeriale 20.11.1975 e successive modificazioni;
9. Spedizionieri Doganali muniti di apposita tessera rilasciata dall'Agenzie delle Dogane;
10. Imprese eroganti servizi connessi alla funzionalità e sicurezza del porto e delle attività marittime dell'ambito portuale (Servizi tecnico-nautici) ;
11. Marittimi imbarcati su naviglio mercantile per l'accesso a bordo;
12. Passeggeri muniti di titolo di viaggio previa esibizione dello stesso;
13. Titolari di "Accesso a Bordo" rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Augusta esclusivamente per recarsi a bordo della nave per la quale sono stati autorizzati.
14. Soggetti appartenenti ad associazioni umanitarie purché in possesso di autorizzazione prefettizia utile ad accedere alla zone costiere di sbarco e accoglienza migranti.

Articolo 4 **(Soggetti legittimati a richiedere l'accesso in porto e a bordo)**

Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione per l'accesso in porto di persone e mezzi i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. Imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
2. imprese/società/enti pubblici ed altre istituzioni titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza, ovvero titolari di concessioni per l'espletamento di servizi di interesse generale;
3. imprese:
 - a. appaltatrici e fornitrici in genere dell'Autorità Portuale;
 - b. subappaltatrici;
 - c. altre imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità Portuale e specificatamente autorizzate;
5. imprese che hanno presentato apposita "Segnalazione certificata di inizio attività" ai sensi dell'ordinanza n 1/2009 così come modificata con Ordinanza n. 02/2012 dell'Autorità Portuale di Augusta;
6. Conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari che debbano accedere al porto;

7. Agenti marittimi, armatori, fornitori di bordo, mediatori marittimi;
8. Rappresentanti sindacali delle categorie territoriali competenti;
9. Ogni altra persona fisica e/o giuridica che abbia interesse ad operare in ambito portuale.

Articolo 5 **(Badge per l'accesso al porto e a bordo)**

L'Autorità Portuale consente l'accesso delle persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui all'art. 4 della presente Ordinanza che hanno necessità di accedere continuativamente alle aree portuali o a bordo delle unità navali in sosta all'interno del Porto di Augusta, mediante il rilascio di badges elettronici identificativi.

Il badge è strettamente personale, non può essere utilizzato da terzi, deve essere esibito a richiesta del personale addetto ai controlli e non consente l'accesso alle aree portuali per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali il soggetto sia stato autorizzato. Esso costituisce titolo abilitativo all'accesso in porto delle persone fisiche ma non dei veicoli. Il periodo di validità del badge d'accesso è pari all'anno solare per il quale è stato rilasciato.

1 – Rilascio dei badges

Per l'emissione del *badge* da parte dell'Autorità Portuale, il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda in doppia copia secondo il Modello 1 accompagnata dai seguenti documenti:

- N.1 fototessera;
- copia del documento di identità del dichiarante;
- copie dei documenti d'identità di coloro per i quali è richiesto il badge.

A rimborso degli oneri di emissione ed esclusivamente per il primo rilascio, dovrà essere versata presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – succursale di Augusta - la somma di euro 15,00.

2 - Rinnovo

I soggetti che intendono rinnovare i badges di accesso in loro possesso devono presentare domanda all'Autorità Portuale secondo il Modello 1.

3 - Smarrimento

In caso di smarrimento del *badge* il soggetto che ne ha richiesto il rilascio deve farne tempestiva comunicazione all'Autorità Portuale di Augusta trasmettendo copia della relativa "Dichiarazione di Smarrimento" o "Denuncia di furto" presentata alle Forze dell'Ordine.

Articolo 6 **(Autorizzazioni all'accesso dei veicoli)**

La richiesta dei permessi d'accesso per i veicoli appartenenti agli enti/soggetti di cui al precedente art. 4 avviene contestualmente alla presentazione della richiesta di rilascio dei badges mediante il Modello 1. In tal caso la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del libretto di circolazione;
- fotocopia del contratto assicurativo in corso di validità.

La validità di detti permessi è pari all'anno solare e viene rinnovata presentando nuovamente la domanda con la documentazione richiesta per il rilascio.

Articolo 7

(Autorizzazioni provvisorie per l'accesso alle aree di competenza dell'Autorità Portuale)

L'autorizzazione delle persone fisiche e dei relativi veicoli appartenenti ai soggetti di cui all'art. 4 che hanno necessità di accedere alle aree portuali di cui all'art. 2 punti 1,2,3 per un limitato periodo di tempo, avviene mediante il rilascio di badge temporanei. La domanda volta al rilascio dei citati badges dovrà pervenire in doppia copia secondo il Modello 2 allegato alla presente ordinanza.

Le imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, gli agenti raccomandatari marittimi operanti nel porto di Augusta e i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno delle aree portuali sottoposte a vigilanza potranno richiedere l'accesso provvisorio di soggetti terzi fatto salvo che l'attività di questi non costituisca oggetto di specifica autorizzazione.

La validità delle autorizzazioni provvisorie di accesso non potrà superare i 15 giorni continuativi. Le società di autotrasporto che accedono alle aree portuali oggetto della presente Ordinanza mediante l'autorizzazione provvisoria prevista dal presente articolo sono esentate dalla procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea di cui all'art. 1 comma 5 dell'Ordinanza n. 01/2009 così come modificata con Ordinanza n. 02/2012.

Articolo 8

(Autorizzazioni provvisorie per l'accesso agli Impianti Portuali)

L'autorizzazione delle persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui all'art. 4 che hanno necessità di accedere alle aree portuali di cui all'art. 2 punto 4 per un limitato periodo di tempo, avviene mediante il rilascio di badges temporanei in doppia lingua a cura dei PFSOs dei singoli impianti previo nulla osta da parte dell'Autorità Portuale. La domanda volta al rilascio del citato nulla osta dovrà pervenire in doppia copia secondo il Modello 2 allegato alla presente ordinanza.

La validità delle autorizzazioni provvisorie di accesso non potrà superare i 15 giorni continuativi.

Articolo 9

(Visitatori Uffici)

I soggetti che hanno necessità di recarsi esclusivamente presso gli uffici o le attività aventi sede all'interno delle aree di cui all'art. 2 punti 1,2,3 saranno tenuti ad identificarsi al varco d'ingresso mediante l'esibizione di un valido documento d'identità e specificare il luogo di destinazione. Ad essi sarà rilasciato, a cura della Guardia Giurata posta a presidio dei varchi di accesso, un badge temporaneo che dovrà essere restituito al momento dell'uscita.

Non sarà consentito l'accesso a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi alla citata procedura.

Articolo 10

(Visitatori Occasionali)

I soggetti che hanno necessità di accedere occasionalmente alle aree portuali di cui all'art. 2 punti 1,2,3 della presente ordinanza potranno farlo esclusivamente accompagnati da personale appartenente alle imprese autorizzate ad effettuare operazioni portuali di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, alle agenzie marittime operanti nel porto di Augusta oppure a soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno delle aree portuali di cui trattasi.

I Visitatori saranno tenuti ad identificarsi al varco d'ingresso mediante l'esibizione di un valido documento d'identità, a specificare le proprie necessità e compilare l'apposito Modello 3 allegato alla presente ordinanza firmandolo congiuntamente all'accompagnatore appartenente ad uno dei

soggetti sopracitati. Ad ogni persona sarà rilasciato, a cura della Guardia Giurata posta a presidio dei varchi di accesso, un badge temporaneo che dovrà essere restituito al momento dell'uscita. Ai visitatori occasionali non sarà consentito lo svolgimento di alcuna attività lavorativa con la sola eccezione dei servizi di consegna merce (es. Corrieri).

I Visitatori Occasionali, inoltre, non potranno accedere alle banchine, né all'interno delle aree di cui all'art. 8 del "regolamento per la tutela della sicurezza sul lavoro durante le operazioni portuali" approvato con ordinanza n.1 del 20 aprile 2016.

Non sarà consentito l'accesso a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi alla citata procedura.

Articolo 11 (Nulla Osta di Polizia)

Il rilascio dei titoli di accesso di cui agli artt. 5, 7 e 8 della presente ordinanza è subordinato all'ottenimento del nulla osta dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima.

Articolo 12 (Trasmissione delle istanze)

Le domande finalizzate al rilascio dei titoli autorizzativi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 potranno essere presentate, oltre che in formato cartaceo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo portoaugusta@pec.it secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 13 (Procedure per l'utilizzo del badge)

L'accesso a tutti gli ambiti portuali deve avvenire solo attraverso i varchi controllati. Sia in ingresso che in uscita il titolare del badge dovrà registrare il passaggio avvicinando il badge all'apposito lettore.

I titolari di badges di cui agli artt. 5 e 6 che intendono accedere alle aree del Porto Commerciale a bordo di un veicolo dovranno transitare obbligatoriamente dalle corsie esterne. I visitatori, al fine di espletare le procedure di accesso di cui agli artt. 7 e 8, dovranno transitare obbligatoriamente dalle corsie centrali.

L'accesso dei pedoni alle aree di cui all'art. 2 punti 1,2,3 dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi passaggi pedonali.

Articolo 14 (Decadenza, sospensione e revoca dei titoli autorizzativi)

La validità delle titoli di accesso dipende dall'esistenza di una correlazione tra la persona e l'ente/soggetto richiedente (lavoro dipendente, prestazione professionale, rapporto commerciale).

Se nel periodo di validità di un'autorizzazione all'accesso viene a cessare il rapporto di lavoro, di collaborazione o altro, tra la persona e l'ente/soggetto di appartenenza, quest'ultimo è tenuto a comunicare tale evento all'Autorità Portuale e procedere alla contestuale restituzione del *badge*.

La reiterata e accertata violazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 13 e nell'ordinanza n°6/2015 dell'Autorità Portuale comporta la sospensione del titolo di accesso personale ovvero del veicolo da 1 a 10 giorni.

L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e degli altri enti deputati al controllo, di revocare le autorizzazioni all'accesso contemplate nella presente Ordinanza.

Articolo 15
(Apertura dei varchi portuali)

Fatto salvo che per eccezionali esigenze di Port Security e di ordine pubblico, i varchi di accesso alle aree portuali di competenza dell'Autorità Portuale di Augusta rimangono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Articolo 16
(Disposizioni finali e transitorie)

In particolari casi e per specifiche esigenze (es. eventi, visite guidate etc.) l'Autorità Portuale, a cura dell'Ufficio Security, può eccezionalmente mettere in atto procedure di accesso diverse da quelle previste dalla presente Ordinanza.

Per ragioni di sicurezza l'Ufficio Security dell'Autorità Portuale può disporre la sospensione dei permessi di cui agli artt. 7,8,9,10.

Al fine garantire l'accesso agli aventi diritto nelle more dell'avvio del sistema di controllo accessi citato in premessa, la validità dei titoli di accesso in ambito portuale di cui agli artt. 5 e 9 dell'Ordinanza 1/2013 dell'Autorità Portuale di Augusta rilasciati per l'anno 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2017. La proroga di cui al presente articolo è efficace esclusivamente nel caso in cui non siano cessate le condizioni che hanno determinato il rilascio dei suddetti titoli.

Articolo 17
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, le persone che accedono e/o circolano all'interno delle aree portuali di competenza dell'Autorità Portuale in violazione delle norme contenute nella presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.


Articolo 18
(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 6 febbraio 2017.

In pari data sono abrogate le Ordinanze n. 01/2013 e n. 01/2014 dell'Autorità Portuale di Augusta ed ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

Augusta, 2 febbraio 2017

Il Commissario Straordinario
C.V. (CR) Antonio Donato



Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Comune di nascita

Pr.

Data di nascita

Codice fiscale

____/____/____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

in qualità di (barrare l'opzione desiderata)

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE

PROCURATORE (giusta procura n _____ del ____/____/____)
O DELEGATO (in data ____/____/____)

per lo specifico procedimento amministrativo di richiesta di permessi di accesso con procura o delega da parte di:

Cognome

Nome

Comune di nascita

Pr.

Data di nascita Codice fiscale

____/____/____

Della (barrare l'opzione desiderata)

società

impresa individuale

altro (specificare _____)

Ragione Sociale / Denominazione

codice fiscale

partita iva

con sede in

via / piazza

numero civico

C.A.P.

Tel

Fax

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Nota bene: nella compilazione del presente modulo è necessario inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa richiedente che verrà utilizzato per future comunicazioni.

titolare di (barrare l'opzione desiderata)

- autorizzazione ad effettuare operazioni e servizi portuali ex art. 16 Legge 28/1/1994, n.84 con scadenza il ____/____/____
- segnalazione di inizio attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza n°1/2009 dell'Autorità Portuale di Augusta
- atto o licenza di concessione demaniale marittima, numero _____ di registro del ____/____/____ e con scadenza il ____/____/____
- altro - specificare _____

che eroga, o intende erogare, attività di (compilazione obbligatoria)

.....
.....
.....

CHIEDE

(barrare l'opzione desiderata e compilare le liste allegate)

per l'anno _____ il rilascio*/rinnovo, per il personale di cui alla lista allegata, dei badges elettronici identificativi per l'accesso:

- AL PORTO COMMERCIALE
- ALLA VECCHIA DARSENA
- ALLA NUOVA DARSENA
- AD ALTRI IMPIANTI PORTUALI (specificare)_____
- A BORDO DELLE UNITA' MERCANTILI IN SOSTA

*Per i NUOVI PERMESSI di accesso è necessario allegare nr 1 fototessera.

Il/La sottoscritto/a* _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, preso atto della necessità di ottenere il permesso di accesso in porto nell'ambito della propria attività lavorativa

DICHIARA

di essere

- Titolare
- Legale rappresentante
- Altro – specificare _____

della

- società
- impresa individuale
- altro (specificare _____)

Denominazione / Ragione Sociale: _____

Codice fiscale : _____ Partita Iva: _____

Con sede in _____ Via/Piazza _____

Numero civico _____ C.A.P. _____

Tel. : _____ Fax: _____

titolare di (barrare l'opzione desiderata)

- autorizzazione ad effettuare operazioni e servizi portuali ex art. 16 Legge 28/1/1994, n.84 con scadenza il _____
- dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza n°1/2009 dell'Autorità Portuale di Augusta
- atto o licenza di concessione demaniale marittima, numero _____ di registro del _____ e con scadenza il _____
- altro – specificare _____

DICHIARA ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000

- Di aver informato il sottoelencato personale in merito alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anche in relazione alla natura del carico movimentato;
- Che le persone per le quali è richiesto l'accesso sono in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di lavoro e di infortuni;
- Che, nel caso di imprese, l'attività che viene esercitata o si intende esercitare all'interno delle aree portuali di Augusta rientra nelle attività indicate sul Certificato della Camera di Commercio di iscrizione al Registro delle Imprese;
- Che le persone per le quali si richiede l'accesso in porto sono state preventivamente informate riguardo:
 - 1) alle disposizioni previste dall'Ordinanza n.1/2017 dell'Autorità Portuale di Augusta relativa alla disciplina dell'accesso in ambito portuale;
 - 2) alle disposizioni previste dall'Ordinanza n.6/2015 dell'Autorità Portuale di Augusta relativa alla disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni nelle aree del Porto Commerciale;
 - 3) all'uso dei propri dati personali da parte dell'Autorità Portuale per finalità di rilevante interesse pubblico, in applicazione delle norme in materia di Security.;
- Di avere informato il sottoelencato personale relativamente alle istruzioni di Security ed alle norme di buon comportamento da rispettare all'interno del porto di Augusta;
- Di manlevare comunque ed in maniera assoluta l'Autorità Portuale di Augusta da qualsiasi incidente, sinistro, molestia e danno che possa derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione dell'accesso in porto ed dello svolgimento della propria attività lavorativa.
- Di essere informato del fatto che il permesso provvisorio di accesso costituisce titolo di accesso alle aree portuali solo ai fini di Port Security e non costituisce titolo abilitativo allo svolgimento di attività per le quali necessita apposita autorizzazione.

chiede

per il personale di cui alla lista allegata l'accesso:

- AL PORTO COMMERCIALE
- ALLA VECCHIA DARSENA
- ALLA NUOVA DARSENA
- AD ALTRI IMPIANTI PORTUALI (specificare) _____

dal []/[]/[]/[]/[] al []/[]/[]/[]/[] (15 gg max) all'al fine di _____

Augusta _____

_____ Firma _____

*allegare copia fotostatica di un valido documento d'identità

Il/La sottoscritto/a _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, preso atto della necessità di ottenere il permesso di accesso in porto nell'ambito della propria attività lavorativa

DICHIARA

che il personale sopra elencato è alle dipendenze della

- società
- impresa individuale
- altro (specificare _____)

Denominazione / Ragione Sociale: _____

Codice fiscale : _____ Partita Iva: _____

Con sede in _____ Via/Piazza _____

Numero civico _____ C.A.P. _____

Tel. : _____ Fax: _____

titolare di (barrare l'opzione desiderata)

- dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza n°1/2009 dell'Autorità Portuale di Augusta
- altro – specificare _____

Augusta _____

(Timbro e Firma)

Modello di identificazione “Visitatore Occasionale”

Il sottoscritto _____ Nato il ____ / ____ / ____ a _____ Prov. _____

Documento di identificazione : _____ n: _____ Rilasciato da: _____

In qualità di _____ della società _____ consapevole delle sanzioni

penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 della stessa legge dichiara:

- Di doversi recare presso _____ al fine di _____
- Di essere informato in merito:
 - 1) alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in relazione all’area all’interno della quale dovrà recarsi;
 - 2) a quanto prescritto dall’ordinanza n° 1/2017 dell’Autorità Portuale di Augusta che disciplina gli accessi in ambito portuale;
 - 3) alle disposizioni previste dall’Ordinanza n.6/2015 dell’Autorità Portuale di Augusta relativa alla disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni nelle aree del Porto Commerciale
- Di manlevare comunque ed in maniera assoluta l’Autorità Portuale di Augusta da qualsiasi incidente, sinistro, molestia e danno che possa derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione dell’accesso in porto.
- Di essere informato del fatto che la tessera “Visitatore Occasionale” non costituisce titolo autorizzativo per lo svolgimento di alcuna attività fatto salvo che per i servizi di consegna merce non costituente carico nave (Corrieri, consegna provviste ecc.)
- Nel caso di accesso di automezzo che lo stesso sia assicurato ed in regola con quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- Di impegnarsi ad abbandonare l’area portuale in qualsiasi momento su semplice richiesta del personale dell’Autorità Portuale o degli altri enti deputati al controllo.

Augusta li _____

Spazio riservato all’accompagnatore

Il sottoscritto _____ Nato il ____ / ____ / ____ a _____ Prov. _____

Documento d’identificazione : _____ n: _____ Rilasciato da: _____

In qualità di _____ della società _____ consapevole delle sanzioni

penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 della stessa legge dichiara:

- Di aver informato il Sig. _____:
 - 1) in merito alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in relazione all’area all’interno della quale dovrà recarsi;
 - 2) relativamente a quanto prescritto dall’ordinanza n°1/2017 dell’Autorità Portuale di Augusta che disciplina gli accessi in ambito portuale;
 - 3) alle disposizioni previste dall’Ordinanza n.6/2015 dell’Autorità Portuale di Augusta relativa alla disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni nelle aree del Porto Commerciale;
- Di manlevare comunque ed in maniera assoluta l’Autorità Portuale di Augusta da qualsiasi incidente, sinistro, molestia e danno che possa derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione dell’accesso in porto;
- Di impegnarsi ad accompagnare il Sig. _____ per tutta la durata della vista;
- Di essere informato e di aver informato il Sig. _____ del fatto che la tessera “Visitatore Occasionale” non costituisce titolo autorizzativo per lo svolgimento di alcuna attività fatto salvo che per i servizi di consegna merce non costituente carico nave (Corrieri, ecc.).

Augusta li _____

Ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96 si dichiara che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per scopi relativi alla Port Security e non verranno perciò divulgati.